

avendo offerto altro appartamento sito nella stessa città ed avendo altresì proposto di accollarsi le spese di trasloco;

che secondo l'ordinanza di rimessione, in tale situazione, negare la risoluzione anticipata del contratto, di durata quadriennale secondo quanto stabilito dall'art. 4 l. 392/78, poteva comportare un'ingiustificata discriminazione a sfavore del locatore (art. 3 Cost.) nonché un'eccessiva compressione del diritto di proprietà sull'immobile locato (art. 42 Cost.).

Considerato che, sebbene non espressamente indicato nell'ordinanza di rimessione, oggetto dell'impugnativa è chiaramente l'art. 4 l. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui stabilisce senza alcuna eccezione la durata quadriennale dei contratti di locazione abitativa;

che, come già deciso da questa corte con sent. n. 251 del 1983 (*Foro it.*, 1983, I, 2634, richiamata dallo stesso giudice rimettente), non appare ingiustificato che il legislatore del 1978, nell'esercizio della propria discrezionalità, abbia fissato la durata minima del rapporto di locazione al fine di dare un minimo di stabilità alla situazione abitativa, personale e familiare, del conduttore, avendo stabilito nell'art. 59 l. cit. cause anticipate di recesso soltanto per i contratti già in corso e sul solo presupposto giustificativo che essi fossero stati sottoposti a proroga legale;

che pertanto la questione attualmente in esame si appalesa manifestamente infondata.

Visti gli art. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 l. 27 luglio 1978 n. 392 sollevata, in riferimento agli art. 3 e 42 Cost., dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 3 aprile 1987, n. 100 (*Gazzetta ufficiale*, 1^a serie speciale, 22 aprile 1987, n. 17); Pres. LA PERGOLA, Est. SAIA; Esposito c. Comune di Napoli; Rus (Avv. COSENTINO) c. Comune di Nocera Inferiore; Cecere c. Comune di Calvi; Soc. Somal c. Comune di Napoli; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato LAPORTA). *Ord. T.A.R. Campania 1° giugno 1982* (G.U. n. 357 del 1982); *T.A.R. Campania, sez. Salerno, 8 giugno 1982* (G.U. n. 74 del 1983), 1° giugno 1982 (G.U. n. 322 del 1983), 28 novembre 1984 (G.U. n. 293 bis del 1985).

Calamità pubbliche, terremoto, alluvioni — Zone terremotate della Campania e della Basilicata — Provvedimenti urgenti per soccorrere le popolazioni — Illegittimità — Norma di sanatoria — Questioni infondate di costituzionalità (Cost., art. 3, 24, 42, 113; d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, art. 4; l. 29 aprile 1982 n. 187, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, art. 1).

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3, 24, 42 e 113 Cost., dell'art. 4 d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 29 aprile 1982 n. 187, in quanto dispone doversi considerare legittimi, ancorché difformi dalle vigenti norme, comprese quelle procedurali, i provvedimenti amministrativi emessi per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, tra il 23 novembre 1980 e il 31 ottobre 1981, e comunque con effetti non esplicitati oltre quest'ultima data, «purché diretti a realizzare l'attività di soccorso, ad assicurare servizi necessari per la collettività a soddisfare esigenze primarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi sismici», perché il giudice amministrativo dovrà comunque accertare nel giudizio principale la sussistenza dell'attribuzione del potere di emettere i provvedimenti adottati, l'effettiva e reale coincidenza tra lo scopo tipico dell'atto e il suo concreto contenuto, il rispetto della proprietà privata e l'insussistenza di un contrasto con i profili essenziali dei principali istituti giuridici, rimanendo in ogni caso ferma l'eventuale illiceità penale. (1)

(1) Le ordinanze di rimessione sono riportate: T.A.R. Campania 1° giugno 1982, in *Foro it.*, 1983, III, 156, con nota redazionale e con anno-

Diritto. — 1. - Va preliminarmente disposta la riunione dei processi relativi alle ordinanze in epigrafe, con cui il giudice a quo (T.A.R. della Campania) dubita della legittimità costituzionale della medesima disposizione di legge sotto profili sostanzialmente coincidenti.

2. - La norma censurata fa parte della complessa legislazione emanata in occasione dei due gravi terremoti che nel novembre 1980 e nel febbraio 1981 colpirono vaste zone della Campania

tazione di M. ANNUNZIATA, in *Giur. merito*, 1983, 496; T.A.R. Campania, sez. Salerno, 8 giugno 1982, *Foro it.*, Rep. 1983, voce *Calamità pubbliche*, n. 16; T.A.R. Basilicata 19 novembre 1983, n. 138, *id.*, Rep. 1984, voce cit., n. 9; T.A.R. Campania, sez. I, 29 aprile 1985, n. 219, *id.*, Rep. 1985, voce cit., n. 32.

I precedenti pronunciamenti della Corte costituzionale in materia di poteri di ordinanza si sono espressi sull'art. 2 t.u. 18 giugno 1931 n. 773 (sent. 2 luglio 1956, n. 8, *id.*, 1956, I, 1, 1050; 27 maggio 1961, n. 26, *id.*, 1961, I, 888) e sull'art. 20 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (sent. 12 gennaio 1977, n. 4, *id.*, 1977, I, 276) rispettivamente di rigetto, di accoglimento e di rigetto, della questione di costituzionalità.

Se tali questioni furono tutte incentrate sulla compatibilità delle norme attributive di poteri di ordinanza con i disposti degli art. 76 e 77 Cost., oggi, quasi a conferma del carattere superato del problema (le ordinanze non hanno forza di legge), l'attenzione è stata posta sulla possibile violazione degli art. 24 e 113 Cost. (nonché dell'art. 42 Cost.). L'occasione è stata fornita dall'art. 4 l. 29 aprile 1982 n. 187 che impone di considerare legittimi i provvedimenti amministrativi emessi nelle zone terremotate tra il 23 novembre 1980 e il 31 ottobre 1981, nonostante la loro difformità dalle norme in vigore, incluse quelle sulla competenza e le procedure, purché diretti a realizzare l'attività di soccorso, ad assicurare i servizi necessari per la collettività, e a soddisfare esigenze primarie dei cittadini. Con tale disposizione si viene a rovesciare il tradizionale modo di porre il dibattito intorno alla sindacabilità degli atti amministrativi, nel quale la dottrina era normalmente impegnata a denunciare l'assenza di adeguati parametri in leggi che consentissero al giudice amministrativo di esercitare un effettivo riscontro sull'esercizio del potere attribuito alla p.a., con conseguente sostanziale lesione dell'azionabilità delle pretese dei cittadini verso la p.a. (L. CARLISSARE, *Regolamenti dell'esecutivo e principio di legalità*, Padova, 1966, 151 s., spec. 153; S. FOIS, *Legalità* (principio di), voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano, 1973, XXIII, 679; S. MERZ, *Osservazioni sul principio di legalità*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, 1378, spec. nota 72).

Nel caso di specie è la dichiarazione stessa del legislatore a sancire direttamente la «legittimità» e, dovrebbe dirsi, la conseguente insindacabilità delle ordinanze amministrative di necessità e urgenza emanate nelle zone terremotate. Senonché, la sentenza che si riporta ha anzitutto escluso, in conformità al portato storico del termine «legittimità», che l'art. 4 cit. impedisca al giudice ordinario di sindacare l'esistenza del potere attribuito alla p.a., nonché più in generale di conoscere dei diritti che permangono in capo al destinatario in conseguenza dell'atto di requisizione: congruo indennizzo (cfr. però Cass., sez. un., 23 ottobre 1984, n. 3383, *Foro it.*, 1985, I, 48, ove si ritiene la giurisdizione del giudice amministrativo, negando che la mancata corresponsione del congruo indennizzo configuri un'ipotesi di carenza di potere; pacifico invece che le controversie sul quantum di indennizzo spettino al giudice ordinario: Cass., sez. un., 24 ottobre 1984, n. 5401, *ibid.*, 47; ma il primo enunciato non pare, nel confrontarlo con il caso di specie, insuperabile), ovvero risarcimento del danno (per assenza del termine nell'ordine di requisizione: Trib. Napoli 26 aprile 1983, *id.*, 1983, I, 2272; ma in genere sulle problematiche relative alla assenza di un termine, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 1986, n. 334, *id.*, 1986, III, 321, con nota redazionale). È ciò che la corte esprime dicendo che la «tutela civilistica» permane in capo al destinatario dell'ordinanza, ivi compresa l'inesistenza dell'atto per incompetenza assoluta (o difetto di attribuzioni, nel lessico della corte), nonché, sotto profilo del tutto diverso, il mantenimento della tutela penale per fatti costituenti reato. Sin qui *nulla quaestio*; problemi di maggior spessore teorico invece pone la parte della motivazione che avanza distinguendo in ordine alla rilevabilità da parte del giudice amministrativo dei tre tradizionali vizi di legittimità dell'atto amministrativo. È da tempo noto quanto le norme attributive di poteri di ordinanza siano «derogatorie», o, se si preferisce, conferiscano al potere di ordinanza una efficacia «derogatoria» delle disposizioni di legge conferenti poteri tipici alla pubblica autorità. Fra queste sicuramente sono da annoverarsi le disposizioni di legge che attengono al procedimento, alla forma, allo spostamento di competenza dagli organi normalmente attributari di poteri tipici verso quelli preposti a far fronte alle situazioni di necessità (che non significa eliminare qualsiasi vizio di incompetenza relativa dell'ordinanza di necessità) (per dottrina più recente: S. AMOROSINO, *Il coordinamento amministrativo della ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate*, Padova, 1984; D. RESTA, *Normazione d'urgenza: i poteri del commissario straordinario per il terremoto*, Padova, 1983; F. BARTOLOMEI, *Ordinanza* (dir. amm.), voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano, 1980, XXX, 970 s.). Ciò consente di spiegare perché sia normale non ritrovare censure sulla legittimità delle ordinanze di necessità e urgenza per «violazione di legge»

e Basilicata. Si tratta precisamente dell'art. 4 d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, come convertito in l. 29 aprile 1982 n. 187, il quale dispone che «gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati... fra il 23 novembre 1980 ed il 31 ottobre 1981, si considerano legittimi, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure, purché diretti a realizzare l'attività di soccorso, ad assicurare servizi necessari per la collettività o a soddisfare esigenze primarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi sismici».

Secondo il giudice *a quo* (chiamato a decidere sulla legittimità di alcune requisizioni di immobili, temporaneamente assegnati alle persone rimaste senza tetto e della cui disciplina soltanto la corte deve occuparsi), la norma suddetta: a) esclude ogni tutela giurisdizionale, ponendosi pertanto in contrasto con gli art. 24 e 113 Cost.; b) crea una irrazionale disparità di trattamento per le regioni considerate dalla suddetta legislazione (Campania e Basilicata) rispetto al rimanente territorio nazionale, con la conseguente violazione dell'art. 3 Cost.; c) disconosce la garanzia costituzionale della proprietà privata, violando in tal modo l'art. 42, 2° comma, della Carta fondamentale.

3. - Relativamente alla prima censura, che involge una questione di particolare delicatezza, è opportuno chiarire il contenuto precettivo della norma impugnata anche sulla base della giurisprudenza amministrativa, la quale, se pure esigua, risulta tuttavia la sola esistente sulla materia.

In proposito è bene rilevare anzitutto che la previsione legislativa non concerne l'intero arco di tempo relativo alla situazione di emergenza causata dalle due gravissime scosse telluriche che colpirono le regioni anzidette; né tanto meno riguarda il tempo necessario alla conseguente ricostruzione (la quale è ancora in corso, come si deduce dal recente d.l. 28 febbraio 1986 n. 48 convertito in l. 18 aprile 1986 n. 119). Essa venne invece dal legislatore limitata e circoscritta alla prima fase dell'emergenza stessa, ossia a quella fase in cui più acuto fu il dramma delle popolazioni colpite e più viva quindi la necessità di immediato soccorso. Coerentemente a ciò, gli atti considerati dalla disposi-

e al contrario, perché si abbia la massima latitudine del vizio di eccesso di potere quale momento di verifica *ex post* di un corretto uso del potere d'autorità. Se ciò è vero rimane da spiegare come la corte di fronte a una legislazione «speciale» del potere di ordinanza che ritiene taluni atti emanati in un dato periodo come legittimi *ex lege*, nel dichiarare salvo il vizio di eccesso di potere per sviamento, in ordine alla effettiva coincidenza fra scopo tipico definito all'art. 4 cit. e quello effettivamente perseguito dall'atto («il suo concreto contenuto» nelle parole della corte), abbia ritenuto comunque sussistente una maggiore insindacabilità delle ordinanze del commissario straordinario, rispetto a quelle da sempre conosciute come ordinanze amministrative di necessità e urgenza. In altre parole la legittimità imposta dall'art. 4 cit. cosa crea di diverso dal normale effetto «derogatorio» delle norme attributive di poteri di ordinanza? [R. CAVALLO PERIN]

...

Opportunamente la corte riconduce ad un problema di (eventuale) sanatoria di possibili vizi dell'atto la questione relativa alla natura e all'efficacia giuridica dei provvedimenti del commissario per le zone terremotate della Campania, della Sicilia e della Basilicata, ridimensionando così l'impostazione talora avanzata, secondo la quale tali atti avrebbero assunto natura di fonti primarie. Sembra invece rafforzata, in questo modo, la tesi che conferisce a tali atti un'efficacia normativa simile a quella dei regolamenti delegati, suscettibili bensì (entro certi limiti) di operare in deroga alla legge, ma non sottratti ai controlli propri degli atti amministrativi nella misura in cui il loro contenuto normativo risulti incompatibile con l'atto legislativo abilitante (ossia, operante una parziale delegificazione) o, a maggior ragione, con i principi costituzionali (in argomento cfr. V. ANDRIOLI, *Rimedi contro la speculazione nelle zone terremotate*, in *Foro it.*, 1981, V, 5; L. GIAMPAOLINO, *Osservazioni sulle ordinanze emanate dal commissario straordinario del governo per le zone terremotate*, *ibid.*, 126; A. LENER, *Il commissario Zamberletti legislatore civile*, *ibid.*, 135; R. BERTONI, *Il commissario straordinario nelle zone terremotate del 1980 e i suoi poteri*, in *Riv. giur. editizia*, 1982, II, 32; A. PIZZORUSSO, *Lezioni di diritto costituzionale*, 3° ed., 1984, 641-642).

E, per contro, alla legge — la cui costituzionalità costituiva oggetto della questione in esame — che ha disposto la sanatoria dei vizi, va bensì riconosciuta la natura di un «*bill d'indennità*», ma non già la forza di sanare ogni e qualsiasi vizio delle ordinanze commissariali, bensì soltanto quei vizi che non urtano contro diritti costituzionalmente garantiti o che non si risolvono in un'esorbitanza dai limiti dell'abilitazione legislativa. [A. PIZZORUSSO]

zione in esame sono esclusivamente quelli adottati, nell'immediatezza dei due sismi, al fine di provvedere in via d'urgenza alle fondamentali e improcrastinabili esigenze di sussistenza dei cittadini sui quali si era abbattuto il disastro tellurico. La norma non concerne pertanto gli atti con effetti esplicitanti oltre il periodo considerato e, in particolare, non è riferibile alle ordinanze emanate bensì tra il 23 novembre 1980 e il 31 ottobre 1981, ma dirette a produrre conseguenze permanenti o definitive (come quelle prese in esame da qualche decisione giudiziaria e relative all'individuazione e all'occupazione di aree da espropriare in quanto destinate a sede degli insediamenti residenziali di cui al titolo VIII della l. 14 maggio 1981 n. 219).

4. - Sotto altro profilo, la ricordata giurisprudenza ha rilevato come il legislatore abbia inteso operare nel pieno rispetto dei precetti costituzionali, sicché la norma stessa va interpretata al lume e secondo il contenuto di essi, fra i quali, trattandosi di requisizioni, assume particolare rilievo quello dettato dall'art. 42, 2° comma, sulla tutela della proprietà privata.

Per di più, sempre secondo detta giurisprudenza, la disposizione in esame non comprende atti che importino violazione «dei principi fondamentali e inderogabili concernenti i più importanti istituti giuridici»: del che è stata fatta applicazione in una delle fattispecie concrete esaminate, nella quale il giudice amministrativo ha pronunciato l'annullamento di un'ordinanza di requisizione, perché priva del termine finale.

Occorre ancora aggiungere che la norma si riferisce agli atti viziati da «incompetenza», sicché la c.d. sanatoria non comprende i casi in cui il vizio è talmente grave da risolversi nel difetto di attribuzione, il quale si verifica non soltanto in caso di invasione della sfera di competenza di un altro potere, ma anche in quello dell'esercizio di una potestà amministrativa non spettante al complesso organizzativo in cui l'autorità procedente è inserita.

Va osservato infine che la norma stessa, concernendo soltanto la legittimità amministrativa dell'atto, non menoma affatto la tutela civilistica prevista in via generale dall'ordinamento, sicché la persona la quale ha subito la requisizione conserva inalterato il diritto al congruo indennizzo, il quale, com'è *ius receptum*, deve corrispondere a un serio ristoro del nocimento subito.

Da quanto sin qui detto discende chiaramente come la norma *de qua* non operi per tutte le cause di illegittimità, ma soltanto nel circoscritto ambito superiormente delimitato con l'implicita ovvia esclusione, espressamente indicata anche nei lavori preparatori (vedasi la relazione sulla legge impugnata), dei fatti penalmente illeciti.

5. - Ciò premesso, la corte deve occuparsi del raffronto tra la norma denunciata e le disposizioni costituzionali di riferimento: l'art. 24, 2° comma, il quale solennemente proclama che la difesa è diritto inviolabile, e l'art. 113, 1° comma, che ne costituisce sostanzialmente specifica applicazione, secondo cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. È fuor di dubbio che tali norme, le quali esprimono principi fondamentali del nostro sistema costituzionale, debbano avere, come è stato dalla corte ripetutamente avvertito, rigorosa applicazione a garanzia delle posizioni giuridiche dei soggetti che ne sono titolari. Tuttavia ciò non significa che il cit. art. 113, interpretato nel suo complesso, intenda assicurare in ogni caso contro l'atto amministrativo una tutela giurisdizionale illimitata e invariabile, essendo invece rimesso al legislatore ordinario, per l'esplicito disposto del 3° comma, di regolare i modi e l'efficacia di detta tutela (cfr. sent. nn. 87 del 1962, *Foro it.*, 1962, I, 1219; 161 del 1971, *id.*, 1971, I, 2112). È indispensabile, però, affinché il ricordato precetto costituzionale possa dirsi rispettato, che la norma, la quale si discosti dal modello accolto in via generale per l'impugnazione degli atti amministrativi, sia improntata a ragionevolezza e adeguatezza.

Da tale principio non si può prescindere neppure nei casi di pubbliche calamità, che non possono mai giustificare l'insosservanza dei precetti costituzionali: ciò importa, tra l'altro, che ai sensi dei citati art. 24 e 113 Cost., va assicurata al privato contro gli atti della p.a. una tutela la quale, per quanto variamente strutturata in relazione all'eccezionalità degli avvenimenti, sia pur sempre idonea a fornire una congrua garanzia, indefettibile in uno Stato di diritto, contro abusi ed eccessi. Il problema presenta aspetti di particolare delicatezza quando, come nella specie, la legge eccezionale interviene *ex post*, ossia concerne atti già adottati dalla pubblica autorità. Qui, invero, il controllo di costituzionalità della norma (c.d. di sanatoria) deve essere effettuato con maggior

rigore, in quanto, pur non potendosi negare in linea di principio la possibilità di un siffatto intervento legislativo, è pur sempre necessario che esso sia strettamente collegato alle specifiche peculiarità del caso, tali da escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale — originariamente applicabile — con quella eccezionale successivamente emanata: la quale, per intuitive ragioni logiche, non può non essere più restrittiva.

6. - Nella fattispecie ritiene la corte che tutte le condizioni ora dette possono considerarsi sussistenti e che quindi la norma in esame non risulta in contrasto con i ricordati precetti degli art. 24 e 113 Cost.

Da un lato, a ritenere ciò induce la considerazione che i provvedimenti *de quibus* sono soltanto quelli adottati in via di estrema urgenza nell'immediatezza dei due movimenti tellurici e diretti a soddisfare, con effetti temporali limitati alla fase più acuta dell'emergenza, le più elementari esigenze di sussistenza dei cittadini colpiti dal disastro (nei casi in esame: assicurare un tetto a chi ne era rimasto sfornito); ed è quindi comprensibile che la gravissima, indifferibile necessità di realizzare lo scopo possa avere indotto a qualche irregolarità nella scelta degli strumenti giuridici.

D'altro lato, ed è quel che più conta, rileva il fatto che la tutela giurisdizionale risulta comunque assicurata relativamente agli elementi fondamentali dell'atto della p.a., in quanto il giudice amministrativo dovrà accertare nel giudizio principale: a) la sussistenza dell'attribuzione del potere di emettere i provvedimenti adottati; b) l'effettiva, reale coincidenza tra lo scopo tipico dell'atto (concernente l'opera di soccorso nei confronti delle persone rimaste senza tetto) e il suo concreto contenuto; c) il rispetto della proprietà privata secondo il disposto dell'art. 42, 2° comma, Cost.; d) l'insussistenza di un contrasto con i profili essenziali dei principali istituti giuridici, rimanendo in ogni caso ferma l'eventuale illiceità penale (nei lavori preparatori si parla appunto di vizi «formali»).

Permane inoltre del tutto inalterata l'ordinaria regolamentazione relativa all'indennità diretta a compensare il sacrificio patrimoniale subito.

Tutte le peculiarità ora indicate confortano la conclusione già anticipata, giacché il diritto del proprietario trova una tutela la quale, in relazione alla drammaticità del momento in cui la requisizione avvenne, non può considerarsi né irrazionale né insufficiente.

Ma la corte non può non avvertire come appaia criticabile il metodo di solito seguito dal legislatore, consistente nell'emanazione di specifici provvedimenti legislativi intesi a far fronte a singole calamità; provvedimenti, purtroppo, per lo più affrettati, approssimativi e lacunosi, e quindi tali da rendere necessaria l'emanazione di successive, farraginose disposizioni integrative e correttive. Per contro, è evidente come sia auspicabile l'emanazione di una normativa organica (sussistono in proposito iniziative legislative all'esame del parlamento: Camera dei deputati, Atti, nn. 878, 480 e 702A) che possa disciplinare *ex novo* l'intera materia ed evitare in tal modo delicate situazioni, come quella che ha formato oggetto di questo giudizio.

7. - Per quanto concerne la questione relativa all'art. 3 Cost., è evidente come il riferimento del giudice *a quo* sia fuor di proposito, essendo palese la profonda eterogeneità tra le due situazioni comparate, relative, l'una, a zone colpite dal sisma e, l'altra, a zone rimaste invece indenni: e ciò a parte l'ovvio rilievo che le considerazioni sopra svolte varrebbero, *mutatis mutandis*, anche per la censura ora indicata, al fine di escludere l'irrazionalità della nuova disciplina derogatoria.

Infine, relativamente alla questione concernente l'art. 42 Cost., è stato sopra osservato come la disposizione denunciata non disconosce affatto il precetto costituzionale, il quale pertanto dovrà trovare piena applicazione nei giudizi principali. In conclusione, sia pure per ragioni diverse, tutte le proposte questioni risultano prive di giuridico fondamento e debbono quindi essere dichiarate non fondate.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, nel testo modificato dalla legge di conversione 29 aprile 1982 n. 187, sollevate dal T.A.R. della Campania in riferimento agli art. 3, 24, 42 e 113 Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 3 aprile 1987, n. 99 (*Gazzetta ufficiale*, 1° serie speciale, 15 aprile 1987, n. 16); Pres. LA PERGOLA, Rel. BALDASSARRE; Di Giovanni, Destro (Avv. TRAMPUS, MEMEO) ed altri c. Regione Friuli-Venezia Giulia; Mattiussi c. Regione Friuli-Venezia Giulia; Iaccheo c. Regione Friuli-Venezia Giulia (Avv. PACIA). Ord. T.A.R. Friuli Venezia Giulia 16 febbraio 1978 (G.U. n. 119 del 1979), 21 novembre 1984 (G.U. n. 220 bis del 1985) e 18 luglio 1985 (G.U., 1° serie speciale, n. 22 del 1986).

Friuli-Venezia Giulia — Personale trasferito da altri enti — Inquadramento — Accorpamento ed eliminazione di qualifiche — Mutamento di mansioni — Questioni infondate e manifestamente infondate di costituzionalità (Cost., art. 3, 36, 97; l. cost. 31 gennaio 1963 n. 1, statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, 68; l. 22 ottobre 1971 n. 865, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 18 aprile 1962 n. 167, 29 settembre 1964 n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, art. 8; d.p.r. 30 dicembre 1972 n. 1036, norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica, art. 18, 19; l. reg. Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 1976 n. 2, integrazione della l. reg. 5 agosto 1975 n. 48, concernente lo stato giuridico e il trattamento economico del personale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, art. 1, 2).

È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli art. 1 e 2 l. reg. Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 1976 n. 2, in riferimento all'art. 4 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, nella parte in cui prevedono, per il personale degli enti edilizi soppressi trasferito alla regione, l'inquadramento in soprannumero ed in un'unica qualifica non corrispondente a quella dirigenziale di provenienza. (1)

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli art. 1 e 2 l. reg. Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 1976 n. 2, nella parte in cui prevedono, per il personale degli enti edilizi soppressi trasferito alla regione, l'inquadramento in soprannumero ed in un'unica qualifica non corrispondente a quella dirigenziale di provenienza, in riferimento agli art. 3, 36 e 97 Cost. e all'art. 68 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia. (2)

II

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 31 dicembre 1986, n. 317 (*Gazzetta ufficiale*, 1° serie speciale, 14 gennaio 1987, n. 3); Pres. LA PERGOLA, Rel. BALDASSARRE; Magri c. Regione Veneto. Ord. T.A.R. Veneto 5 luglio 1978 (G.U. n. 64 del 1980)

Regione — Veneto — Inquadramento nei ruoli regionali — Accorpamento e riduzione di qualifiche — Questione manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 97, 117, 123; l. reg. Veneto 26 novembre 1973 n. 25, organizzazione amministrativa della regione, stato giuridico e trattamento economico del personale regionale, art. 50).

È manifestamente infondata, trattandosi di materia riservata all'ampia sfera di discrezionalità del legislatore statale e di quello regionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, 6° comma, l. reg. Veneto 26 novembre 1973 n. 25, nella parte in cui equipara la qualifica statale di «dirigente generale» e «dirigente superiore» inserendole nella stessa qualifica regionale di «direttore di dipartimento», in riferimento agli art. 3, 97, 1° comma, 117 e 123 Cost. (3)

(1-3) Le ordinanze di rimessione sono, nell'ordine, in *Foro it.*, 1979, III, 447, con nota di richiami; *Giur. cost.*, 1985, II, 1060; *id.*, 1986, II, 600 (per la sent. n. 99/87); *Foro it.*, 1980, III, 279, con nota di richiami (per la ord. n. 317/86).

La corte applica principi costantemente ribaditi in tema di inquadramento nei ruoli regionali del personale proveniente dallo Stato e dagli

